

# Opere pubbliche: Dal 4 dicembre giro di vite sui subappalti e novità sulla notifica preliminare

13 Dicembre 2018

In vigore dal 4 dicembre scorso la **legge 1 dicembre 2018, n. 132** recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”.

Ricordiamo che nell’articolo 25 del decreto-legge n. 113/2018 rubricato “*Sanzioni in materia di subappalti illeciti*” è modificato l’articolo 21, comma 1, della **legge 13 settembre 1982, n. 646** con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

In particolare, viene previsto l’**aumento della reclusione da uno a cinque anni** (prima da sei mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, **a chiunque**, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, **concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente**. Stretta anche nei confronti del **subappaltatore** e dell’affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

Nel testo, poi, dell’articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 113/2018, così come definito dalla legge di conversione, **viene modificato l’articolo 99, comma 2 del del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (c.d. *Testo Unico Sicurezza Lavoro*) prevedendo che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, anche al Prefetto **soltanto nel caso di lavori pubblici** anche se in verità resta il mistero di cosa ne farà di tale comunicazione il Prefetto. Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 è così modificato: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro **nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto** territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.”

[legge\\_1\\_12\\_2018\\_132](#)

[dl\\_4\\_10\\_2018\\_113](#)